

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Direzione Industria e Servizi
Rif. n. DC/6762



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. **0041837** del: **08/07/2010 09.4**

00198 Roma Documento: **Principale Registro: Parte**
Piazza G. Verdi, 6/a Tel. 06.58.911

Comune di Mazara del Vallo
Via Carmine n. 7/9
91026 Mazara del Vallo (TP)

Comune di Salemi
Piazza Dittatura, 1
91018 Salemi (TP)

Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto I
91022 Castelvetrano (TP)

Comune di Partanna
Via Vittorio Emanuele, 78
91028 Partanna (TP)

Comune di Campobello di
Mazara
Via Garibaldi, 111
91021 Campobello di Mazara
(TP)

Comune di Petrosino
Via X Luglio
91020 Petrosino (TP)

Comune di Santa Ninfa
Piazza Libertà, 1
91029 Santa Ninfa (TP)

Comune di Gibellina
Piazza 15 Gennaio 1968, n. 1
91024 Gibellina (TP)

Comune di Vita
Piazza S. Francesco
91010 Vita (TP)

Comune di Salaparuta
Via Regione Siciliana, 20
91020 Salaparuta (TP)

Comune di Poggioreale
Via Ximenes
91020 Poggioreale (TP)

Provincia Regionale di Trapani
Piazza Vittorio Veneto, 2
91100 Trapani

e p.c. Belice Ambiente S.p.A.
Via IV Aprile, 10
91026 Mazara del Vallo (TP)

Oggetto: segnalazione relativa all'affidamento fino al 31 dicembre 2011 del servizio di igiene urbana alla società Belice Ambiente S.p.A. nell'ambito dell'A.T.O. Trapani 2.

Con riferimento alla segnalazione in oggetto, pervenuta il 7 gennaio 2010, si comunica che l'Autorità, nell'adunanza del 16 giugno 2010, ha esaminato quanto rappresentato secondo cui i Comuni soci avrebbero rinviato al 31 dicembre 2011 la scadenza – originariamente prevista per il 31 dicembre 2009 – dell'affidamento del servizio di igiene urbana nell'ambito dell'A.T.O. Trapani 2.

L'Autorità sottolinea, in primo luogo, di aver posto la questione relativa alla legittimità e all'opportunità del sopra citato affidamento già con la segnalazione AS486 del 14 novembre 2008. In detto contesto, l'Autorità aveva rappresentato, alle Amministrazioni competenti e alla società in indirizzo, l'opportunità di riconsiderare l'affidamento diretto del servizio di igiene urbana in favore della società Belice

Ambiente S.p.A., alla luce dei più stringenti e rigorosi criteri dettati dall'articolo 23 bis del d.l. 112/2008, così come convertito in l. 133/2008. L'Autorità aveva sottolineato, peraltro, che, anche alla luce di quanto disposto dal citato articolo 23 bis, l'affidamento *in house* deve essere qualificato come modalità eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, dovendo essere privilegiate procedure di gara idonee a garantire il miglior confronto concorrenziale per l'affidamento di servizi pubblici.

Tuttavia, alla luce della nuova segnalazione pervenuta in Autorità, l'affidamento in parola non solo non sarebbe stato riconsiderato, ma sarebbe stato addirittura prorogato (*rectius*, rinnovato) sino al 31 dicembre 2011. Ciò sulla base del fatto che il comma 8 dell'articolo 23 bis – che disciplina il regime transitorio – avrebbe previsto per le gestione *in house* la cessazione automatica proprio al 31 dicembre 2011.

L'Autorità ritiene non condivisibile una tale interpretazione, dal momento che lo scopo del sopra richiamato regime transitorio non è quello di consentire proroghe o rinnovi dei contratti in scadenza, quanto piuttosto quello di prevedere una caducazione automatica di tutti gli affidamenti *ancora in essere* alla data del 31 dicembre 2011, fatta salva la possibilità per i Comuni soci di cedere a privati – entro lo stesso termine e con apposita gara – almeno il 40% del capitale sociale della società *in house*, trasformandola così in una società mista ai sensi del comma 2, lett. b), dell'art. 23 bis. Più in generale, si sottolinea che anche la semplice proroga di un affidamento rappresenta, in ogni caso, una deroga al principio generale di apertura e concorrenzialità delle procedure per l'affidamento di servizi pubblici e, per tale ragione, deve essere attentamente valutata alla luce della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza, oltre che debitamente motivata dagli enti locali precedenti.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità invita le Amministrazioni in indirizzo a tener conto, con riferimento al caso segnalato, dei principi concorrenziali espressi e auspica che l'affidamento del servizio di igiene urbana nell'ambito dell'A.T.O. Trapani 2 venga effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 23 bis del d.l. 112/2008, così come convertito in l. 133/2008.

L'Autorità ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni in indirizzo intenderanno prestare nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

